



19.06.2024

Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell'Amministrazione federale)

Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione

Indice

1	In generale.....	3
2	Oggetto della procedura di consultazione.....	3
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	3
4	Riscontri generali	3
4.1	Sostanziale approvazione / rifiuto del progetto.....	3
4.2	Osservazioni generali	4
5	Osservazioni su singoli articoli.....	4
5.1	Articolo 23a	4
5.2	Articolo 23c	5
6	Ulteriori osservazioni	8
	Anhang / Annexe / Allegato.....	9

1 In generale

Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha deciso di avviare la consultazione sulla modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell'Amministrazione federale). Sono stati invitati a esprimersi tutti i Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate. La procedura si è conclusa il 7 ottobre 2023. Entro questa data hanno espresso il loro parere complessivamente 18 Cantoni, 4 partiti, 2 associazioni mantello e 2 altre organizzazioni interessate. Il presente rapporto informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore. I pareri sono pubblicamente accessibili. Per maggiori dettagli sui singoli pareri e sulla consultazione si rimanda alla piattaforma delle pubblicazioni della Confederazione¹.

2 Oggetto della procedura di consultazione

Il crescente ricorso ai media sociali per l'attività informativa dell'Amministrazione federale solleva questioni fondamentali. Nella «Strategia concernente i media sociali», adottata il 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha stabilito che occorre disciplinare in modo uniforme le modalità con cui le autorità presenti in rete con profili propri interattivi devono trattare le funzioni di dialogo e i commenti pubblicati dagli utenti. Nella seduta del 17 maggio 2023 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione un progetto in tal senso e ha proposto di introdurre le basi legali necessarie nell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

Il progetto disciplina da un lato le condizioni per consentire alle unità amministrative dell'Amministrazione federale di gestire nei media sociali profili interattivi e, dall'altro, precisa mediante un elenco esaustivo quali commenti possono essere nascosti, cancellati o soppressi dalle autorità. Stabilisce infine a quali condizioni le autorità possono bloccare un utente impedendogli così di interagire con il loro profilo.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

In allegato figurano i Cantoni, i partiti e le organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono pubblicamente accessibili.

4 Riscontri generali

4.1 Sostanziale approvazione / rifiuto del progetto

¹ <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2023.html#BK>

Dieci Cantoni dichiarano esplicitamente di essere in linea di massima favorevoli al progetto (**UR, OW, NW, GL, SO, BL, SH, AG, TI, JU**). Altri 5 non lo approvano apertamente, ma non lo respingono neppure esplicitamente (**BE, FR, AI, VS, NE**). I Cantoni **ZG, SG** e **GR** si astengono espressamente dal formulare un parere.

I 4 partiti che hanno presentato il loro parere (**PLR, pvl, PSS, UDC**) approvano il progetto. Delle associazioni mantello dell'economia l'**USS** si dichiara esplicitamente a favore del progetto, mentre l'**USI** si astiene. Anche **eGOV** approva il progetto, mentre il **CP** non propende chiaramente né per un'approvazione né per un rifiuto.

In nessun parere il progetto viene respinto.

4.2 Osservazioni generali

Più Cantoni (**BE, FR, VS**) rimandano alle proprie normative per gli utenti (netiquette, carta di buona condotta ecc.). Due Cantoni (**NE, JU**) considerano che la normativa federale potrebbe fungere da modello per le normative cantonali. Secondo **NW** è importante che le informazioni nei media sociali siano disponibili anche su altri canali liberamente accessibili.

Il **PLR** fa notare che le condizioni generali e le funzionalità tecniche dei media sociali si evolvono rapidamente. Anche i **Verdi** fanno notare che le condizioni generali dei singoli media sociali cambiano velocemente. Le unità amministrative dovrebbero pertanto monitorare queste evoluzioni per poter garantire che i canali di comunicazione che utilizzano continuino a rispettare le disposizioni dell'OLOGA. Lo stesso varrebbe per gli sviluppi tecnici. Infine chiedono una formazione adeguata e regolare per il personale incaricato della moderazione. Il **PSS** accoglie con soddisfazione il fatto che si stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali è permesso l'uso dei media sociali. Con il presente progetto si terrebbe conto da un lato della libertà di opinione e si attuerebbe dall'altro la protezione contro l'odio e la discriminazione. L'**UDC** si rammarica che non sia possibile introdurre norme per la moderazione a livello dipartimentale. Si pronuncia inoltre a favore di una soluzione quanto più semplice e meno burocratica possibile che non impatti sui Cantoni né crei nuove esigenze a carico dell'Amministrazione federale.

Per **eGoV** la normativa dovrebbe essere quanto più tecnologicamente neutra e permettere la massima libertà di espressione, obiettivi che sarebbero entrambi soddisfatti dal progetto di ordinanza.

5 Osservazioni su singoli articoli

5.1 Articolo 23a

AI osserva in merito al capoverso 1 che la nozione di profilo, impiegata per indicare la presenza delle unità amministrative nei media sociali, non è utilizzata in modo coerente.

AI e l'**USS** approvano esplicitamente quanto disposto nel capoverso 2. Ritengono molto im-

portante che le informazioni approntate nei media sociali siano sempre disponibili anche attraverso canali di informazione controllati dalle unità amministrative e liberamente accessibili a chiunque.

Secondo **AI** la definizione dei media sociali contemplata dal capoverso 3 è troppo succinta. Molte piattaforme raccolgono numerose informazioni sul comportamento di utilizzo e sulle preferenze personali degli utenti. Gli interessi degli inserzionisti si trovano al centro dei modelli commerciali dei media sociali. L'espressione «il cui scopo principale è» dovrebbe essere sostituita da «che permettono» o da una formulazione simile.

Per il **CP** e il **PLR** le spiegazioni sul capoverso 3 riguardanti la differenza tra media sociali e servizi di messaggia chiusi non sono tecnologicamente neutre. Il servizio di messaggia WhatsApp menzionato ha recentemente introdotto la funzione «Community», con la quale offre anch'esso le funzioni di discussione come un media sociale. Il **CP** e il **PLR** propongono pertanto di adeguare il capoverso come segue: sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche che permettono agli utenti di approntare da sé contenuti per altri utenti.

5.2 Articolo 23c

Articolo 23c capoverso 1

Per **AI** la formulazione «generati automaticamente» figurante nel numero 6 è molto restrittiva. Un assistente di scrittura supportato dall'IA permette di generare completamente anche contributi con valore aggiunto. Sarebbe più preciso parlare di contributi generati «in modo automatizzato» da bot.

BE è del parere che nel capoverso manchino vari criteri importanti. Ad esempio, dovrebbe essere consentito cancellare contributi offensivi, volgari, osceni e denigranti nei confronti di terzi nonché i contributi che violano il diritto vigente. **BE** chiede quindi di completare in tal senso il capoverso 1. Secondo **BE**, inoltre, il capoverso 1 lettera a numero 3 si riferisce anche ai contributi con contenuti discriminatori in base al sesso che ledono la dignità delle donne o degli uomini, pertanto l'aggiunta potrebbe basarsi sulla descrizione di comportamento sessista formulata nell'articolo 4 della legge federale sulla parità dei sessi.

BL sostiene i motivi riportati nell'articolo 23c capoverso 1, che consentono il blocco o la soppressione di determinati commenti, ferme restando le limitazioni riportate nel rapporto esplicativo.

JU propone di adeguare il capoverso 1 lettera b sostituendo «e» con «o». A suo parere, i contributi reiterati sono un problema anche se non sono inappropriati e viceversa.

Per il **PLR** e il **CP** l'elenco figurante nel capoverso 1 lettera a dovrebbe essere semplicemente esemplificativo e non esaustivo per non limitare il margine di manovra delle autorità. Un elenco esaustivo potrebbe difatti diventare rapidamente obsoleto. Il **CP** ritiene possibile come

alternativa anche un rinvio al Codice penale. Al contempo sottolinea che la moderazione non deve portare a una censura. Sarebbe importante trovare un equilibrio tra libertà di opinione, in cui è permesso argomentare in modo fermo su questioni delicate, e protezione della personalità, in particolare quanto alla problematica della discriminazione. Infine il **CP** afferma che la moderazione proposta concerne contributi punibili. A suo avviso una moderazione troppo zelante potrebbe far sparire prove indispensabili per un procedimento giudiziario o civile.

Il **PSS** accoglie con soddisfazione l'introduzione di categorie di contributi non ammissibili e di provvedimenti che le unità amministrative possono prendere contro questi contributi. Approva in linea di massima le asserzioni esposte nel rapporto esplicativo secondo cui l'interesse pubblico a una restrizione della libertà di espressione debba essere molto elevato. Tuttavia, questo richiede sempre una valutazione del singolo caso. Un interesse pubblico deve essere riconosciuto sistematicamente in particolare in caso di commenti che diffondono odio e/o che sono discriminatori. Per quanto concerne la lettera a numero 2, il **PSS** fa notare che l'articolo 259 capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) menzionato nel rapporto esplicativo è stato abrogato il 1° luglio 2023. Occorrerebbe pertanto adeguare la disposizione nonché precisare cosa si intenda con istigazione alla violenza. Inoltre l'incitamento all'odio andrebbe inteso in maniera più ampia di quanto previsto all'articolo 261^{bis} CP, dato che quest'ultima disposizione non consente di proteggere a livello penale le persone vittime di atti discriminatori dovuti alla loro identità di genere, a una disabilità, all'età o al sesso. La nozione di discriminazione andrebbe intesa in un senso generale ed occorrerebbe verificare sempre nel singolo caso se si è in presenza di questa fattispecie. Inoltre il **PSS** afferma che a suo avviso i contributi scientificamente falsi possono essere soppressi secondo il capoverso 1 lettera a numero 4. Sarebbe tuttavia importante considerare che, in questo modo, la libertà di espressione degli utenti viene fortemente ristretta, pertanto deve essere disponibile una via legale che soddisfi le esigenze dell'articolo 29a della Costituzione federale.

Per l'**USS** il capoverso 1 deve fungere da linea guida vincolante per la soppressione di contributi e non essere formulato come una possibilità opzionale. La frase introduttiva del capoverso 1 deve pertanto essere adeguata di conseguenza.

Varianti dell'articolo 23a capoverso 1 lettera a numero 5

Sulla variante 1 del numero 5 («contengono pubblicità commerciali») si sono espressi 7 partecipanti (**AG, UR, PSS, UDC, USS, CP** ed **eGov**). Altri 7 partecipanti (**BE, BL, JU, OW, SH, SO** e **I Verdi**) preferiscono la variante 2 («contengono pubblicità»).

L'**UR** dichiara in merito alla variante 1 che i contributi politici che possono essere intesi come pubblicità per obiettivi politici dovrebbero essere ammessi. Andrebbero considerati pubblicità non ammessa i contributi che hanno lo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici su merci o prestazioni e che sono stati caricati a tal scopo da un utente sul profilo di un'unità amministrativa. Per il **PSS** è opportuno vietare la pubblicità commerciale, tuttavia altre forme

di pubblicità potrebbero essere appropriate. Inoltre, dal rapporto esplicativo non si evincebbe quali contributi politici possono essere intesi come pubblicità. Si potrebbe anche partire dal presupposto che molti contributi sui profili dell'Amministrazione federale abbiano un contenuto politico. Sarebbe pertanto opportuno ammettere contributi politici. L'**UDC** ritiene che la variante 1 sia più adeguata per una normativa il meno burocratica possibile. In caso di divieto di pubblicità politica l'Amministrazione dovrebbe verificare ogni contributo per capire se si tratta di un contributo individuale o di una campagna politica. L'**USS** è favorevole alla soppressione di contributi che contengono pubblicità commerciale, tuttavia nell'interesse della cultura del dibattito questo non dovrebbe applicarsi ai contributi politici. Secondo il **CP** le pubblicità per prodotti commerciali non sono appropriate sulle piattaforme dell'Amministrazione federale, poiché queste piattaforme mirano a un'informazione neutra della popolazione. Inoltre, il criterio «generati automaticamente» sarebbe difficile da applicare viste l'evoluzione tecnologica e l'intelligenza artificiale. Per **eGov** la differenza tra pubblicità commerciale e pubblicità politica è chiara, mentre la differenza tra contributo politico individuale e contenuti di campagna solleva più incertezze.

BE afferma in merito alla variante 2 che sia imperativo esaminare in maniera approfondita i diritti fondamentali interessati (libertà di espressione e libertà economica), in particolare per quanto riguarda la pubblicità politica. I criteri per la soppressione di asserzioni o messaggi politici dovrebbero essere quanto più chiari possibile così da permettere una prassi corretta e non portare a violazioni inammissibili di diritti fondamentali. **JU** osserva che i commenti automatici rappresentino un problema ripetuto, a scapito sia delle pubblicazioni ufficiali sia delle discussioni che da queste scaturiscono. In merito alla variante 2, **SH** ritiene importante che i contributi individuali in cui si esprime ad esempio un parere favorevole o contrario a un progetto in votazione continuino a essere consentiti. **SO** considera che un più ampio divieto di pubblicità nell'ambito dell'uso di piattaforme di media sociali da parte del settore pubblico sia non solo opportuno, ma anche proporzionato per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali (libertà di opinione e libertà di informazione). **I Verdi** sono del parere che i canali di comunicazione interattivi debbano servire allo scambio di opinioni e non come piattaforme pubblicitarie.

Il **PLR** è favorevole a uno stralcio dei numeri 5 e 6. A suo parere, i contributi pubblicitari e i contributi generati automaticamente pongono un problema se appaiono ripetutamente. Quest'ultimo aspetto sarebbe contemplato dal capoverso 1 lettera b. Le piattaforme dell'Amministrazione federale non devono soltanto informare in maniera neutra, ma anche favorire la discussione tra gli utenti. I contributi pubblicitari potrebbero essere utili a tal scopo. La normativa dei contributi pubblicitari potrebbe nuocere alla libertà di espressione. Inoltre potrebbero insorgere problemi di interpretazione, motivo per il quale il **PLR** è favorevole a una normativa più flessibile in questo settore.

Articolo 23c capoverso 2

Secondo **BL** e **OW**, in casi motivati occorre ricorrere ai filtri automatici soltanto con la massima cautela, in particolare se i filtri manuali non sono più giustificabili o se il tempo di lavoro previsto a tal scopo non è sufficiente (**BL**).

Articolo 23c capoverso 3

BL dichiara che in merito al capoverso 3 è necessario rimandare in particolare all'obbligo di denuncia al quale gli impiegati federali sono soggetti secondo l'articolo 22a della legge sul personale federale.

6 Ulteriori osservazioni

Diversi partecipanti hanno presentato ulteriori osservazioni:

Netiquette

AI e **UR** approvano il fatto che le regole del gioco sulle singole piattaforme nell'ambito di una «netiquette» per il pubblico vengano chiaramente definite. Grazie alla «netiquette» i gestori di questi siti ricevono le linee guida adeguate per intraprendere le necessarie azioni (moderazione, blocco, soppressione) nella forma idonea (**UR**). **AI** desidera che il promemoria sulla moderazione dei contributi degli utenti e la netiquette siano messi a disposizione dei Cantoni. Il **CP** ritiene necessario riassumere le buone prassi delle unità amministrative in una sola direttiva. Questo permetterebbe un'attuazione uniforme della direttiva per l'uso e la moderazione dei media sociali.

Anhang / Annexe / Allegato

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP. Die Liberalen (FDP) PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
Grüne Partei der Schweiz GPS (Grüne) Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

--	--

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associazioni man
tello nazionali dell'economia**

Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAGV) Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23

Altre cerchie interessate

Centre patronal (CP)	Route du Lac 2 1094 Paudex
eGov Schweiz (eGoV)	c/o mundi consulting AG Marktgasse 55 Postfach 3001 Bern